

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1198

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI,
RUSSO SPENA, VANO e GAGGIO GIULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2006

Abolizione della pena dell’ergastolo

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro sistema penale prevede ancora una specifica forma di pena del tutto incompatibile con l'ordinamento costituzionale, con numerose prescrizioni di norme cogenti di diritto internazionale e sopranazionale, nonché con il paradigma essenziale dello Stato di diritto. Come noto, infatti, la pena dell'ergastolo - ancora prevista dal nostro sistema penale, a differenza degli ordinamenti della maggior parte dei Paesi europei - comporta in primo luogo una palese violazione del principio di umanità della pena di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. E questo nella misura in cui - analogamente alla pena capitale, cui del resto il diritto romano assimilava l'ergastolo - priva il condannato per sempre del suo *status* inalienabile di persona, come tale parte dell'ordinamento giuridico e solo temporaneamente assoggettabile a misure privative della libertà personale, legittime unicamente nella misura in cui siano funzionali al reinserimento sociale del reo. È del resto la finalità rieducativa e risocializzante la funzione cui la Carta costituzionale subordina l'irrogazione, ed ancor prima la comminatoria edittale della pena, che in assenza di tale componente teleologica non potrebbe che rappresentare una misura contraria all'ordinamento di uno Stato di diritto, nonché al sistema costituzionale nel suo complesso, fondato come noto sul principio personalistico, che vieta la strumentalizzazione della persona per fini che la trascendano; siano anche gli interessi meta-individuali alla difesa sociale, alla prevenzione del crimine, alla sicurezza collettiva. È del resto il divieto di strumentalizzazione della persona il nucleo fondamentale del diritto alla dignità sancito dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella misura in cui delinea ogni

persona - kantianamente intesa come fine in sé - quale titolare del diritto inviolabile al rispetto del proprio valore ed alla propria singolarità, insuscettibile di strumentalizzazione alcuna.

Ora, pur non potendosi condividere una lettura strettamente correzionalistica del principio rieducativo come emenda morale, il disposto di cui all'articolo 27, comma terzo, della Costituzione impone di orientare la pena necessariamente ad una funzione di risocializzazione e quindi di reinserimento sociale del reo, come del resto sancito più volte dalla Consulta. Ne consegue pertanto l'illegittimità di una pena, quale quella dell'ergastolo, che in ragione del suo carattere perpetuo, priva il condannato di ogni possibilità di reinserimento sociale, attribuendo così alla sanzione criminale la sola funzione di neutralizzazione, stigma e negazione perenne al reo del suo status di persona.

Funzione, questa, significativamente espressa dalle sanzioni accessorie conseguenti *de jure* all'irrogazione dell'ergastolo: l'interdizione legale - vera e propria morte civile, *capitis deminutio*, privazione dello *status* di persona in quanto parte di una collettività e di un ordinamento politico, giuridico e sociale cui l'individuo si rapporta costantemente - e la pubblicazione della sentenza di condanna, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale, nel comune dove fu pronunciata, nel *locus commissi delicti*, o nel luogo dell'ultima residenza del reo. Tale pena accessoria esprime significativamente la funzione di stigmatizzazione attribuita all'ergastolo, pena esemplare quanto infamante, disumana quanto premoderna. Basti considerare come il codice penale francese del 28 settembre 1791, pur prevedendo la pena di morte, avesse abolito l'ergastolo, ri-

tenuto, molto più della pena capitale, disumano, illegittimo, inaccettabile nella misura in cui rende l'uomo schiavo, realizzando di fatto una ipotesi di servitù coatta, legittimata in nome di una pretesa superiore ed inviolabile ragion di Stato.

Del resto, la pena perpetua è stata ritenuta legittima dalla Consulta nella misura in cui, paradossalmente, il reo possa beneficiare della liberazione condizionale e delle misure previste dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, cosiddetta «legge Gozzini». Tale argomento dimostra quindi *a contrario* come la legittimità della pena perpetua sia subordinata al fatto che non sia poi in realtà tale, che sia cioè limitata ed interrotta da benefici che consentano al condannato una possibilità di reinserimento sociale, quale esito del percorso rieducativo, teso alla riacquisizione dei valori condivisi dalla società e dall'ordinamento giuridico di riferimento. L'aporia sottesa all'argomento della Corte lascia tuttavia sussistere l'illegittimità dell'ergastolo in relazione all'aleatorietà, alla casualità, all'assoluta assenza di certezza che caratterizzano le ipotesi di concessione all'ergastolano dei benefici previsti dalla legge Gozzini, nonché della liberazione condizionale. La concessione di tali benefici è subordinata a circostanze fattuali mutevoli, non certe e non garantite, da apprezzamenti di fatto e prognosi di pericolosità fondati su valutazioni rimesse prevalentemente all'esame non del giudice, ma di esperti, come tali esterni a quella «cultura della giurisdizione» le cui caratteristiche garantiscono la terzietà, la legalità, la giurisdizionalità della decisione in materia *de libertate*. Tali profili evidenziano quindi la contrarietà dell'ergastolo ai principi di stretta legalità e certezza della pena, nonché di giurisdizionalità necessaria di ogni misura restrittiva della libertà personale.

Inoltre, il carattere fisso ed imm modificabile della comminatoria edittale dell'ergastolo viola palesemente i principi di eguaglianza-ragionevolezza, di proporzionalità tra reato e pena, di individualizzazione della sanzione

criminale, nonché di colpevolezza per il fatto. L'assenza, nel caso della comminatoria dell'ergastolo, di una cornice edittale entro cui modulare la risposta sanzionatoria adeguata al caso concreto, impedisce di fatto al giudice di esercitare la doverosa funzione di commisurazione della pena, in relazione alle caratteristiche del fatto di reato, del suo disvalore penale, dell'elemento soggettivo, e degli altri criteri di cui all'articolo 133 del codice penale.

Il divieto di irrogazione di pene contrarie al senso di umanità e lesive della dignità umana, il carattere necessariamente rieducativo della pena, i principi di proporzionalità tra reato e pena sono del resto parametri cogenti di legittimità della sanzione penale, sanciti come tali anche da numerose norme di diritto internazionale e sopranazionale. Basti richiamare, in tal senso, gli articoli 1, 4, 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000; gli articoli 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 19 dicembre 1966, di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 881; l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848; gli articoli 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché l'articolo 1 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante «Regole minime per il trattamento dei detenuti» e l'articolo 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006. Ne consegue quindi la necessità, giuridica, politica, morale, di abolire una pena, quale quella dell'ergastolo, contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, dello *jus cogens* di matrice internazionalistica e sopranazionale, ma soprattutto con il paradigma costitutivo dello Stato di diritto, quale sistema politico fondato sul rispetto dei diritti umani e delle garanzie e

libertà fondamentali; veri e propri parametri e ad un tempo limiti di legittimità dell'esercizio statale del potere punitivo.

Il presente disegno di legge propone pertanto la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta, che rappresenta peraltro un limite di comminatoria edittale di pena detentiva decisamente superiore rispetto a quanto previsto dalla maggioranza dei Paesi europei. Si prevede altresì la modifica della disciplina dell'interdizione legale di cui agli articoli 28 e 29 del codice penale, che nella sua versione attuale, in quanto perpetua, non rappresenta che un'ille-

gittima *deminutio capitis* tesa a violare lo stesso status di persona e la dignità umana.

I primi due articoli del presente disegno di legge riformulano quindi il sistema delle sanzioni penali alla luce della soppressione dell'ergastolo. Gli altri articoli operano un puntuale coordinamento delle disposizioni vigenti con il complesso delle innovazioni proposte, con l'auspicio che la prospettiva assiologica su cui si basa il presente disegno di legge possa inserirsi in un più ampio contesto politico-criminale di riforma del sistema penale, ispirato ad una pregnante ed effettiva garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Pene principali, altre pene e sanzioni sostitutive*). - Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione e la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda.

La legge prevede i casi e le condizioni per l'applicazione di altre pene e di sanzioni sostitutive delle pene principali e ne determina la specie».

Art. 2.

1. L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Denominazione e classificazione delle pene principali*). - Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende la reclusione e l'arresto. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende la multa e l'ammenda».

Art. 3.

1. L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Sostituzione della pena dell'ergastolo*). - Quando per un reato la legge stabilisce la pena dell'ergastolo in luogo di questa si applica la reclusione nella misura di anni trenta».

Art. 4.

1. All'articolo 23, primo comma, del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 22,».

Art. 5.

1. L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - (*Interdizione dai pubblici uffici*). - L'interdizione dai pubblici uffici è temporanea e, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

a) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

b) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

c) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

d) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

e) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nelle lettere precedenti;

f) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nel presente comma.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquisire o di esercitare o di godere, durante l'interdizione stessa, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad al-

cuni di questi. Essa non può avere una durata inferiore ad un anno né superiore a dieci».

Art. 6.

1. L'articolo 29 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - (*Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici*).
- La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione del condannato dai pubblici uffici per la durata di anni dieci; la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione stessa per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione dai pubblici uffici fino a quando essa venga revocata».

Art. 7.

1. All'articolo 32 del codice penale il primo e il secondo comma sono abrogati.

Art. 8.

1. All'articolo 36, primo comma, del codice penale le parole: «La sentenza di condanna all'ergastolo» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 22 la sentenza di condanna».

Art. 9.

1. All'articolo 64 del codice penale è aggiunto, il seguente comma:

«Nei casi previsti dall'articolo 22 non operano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma e si applica la pena di anni trenta di reclusione».

Art. 10.

1. L'articolo 65 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 65. - (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). - Quando ricorre una circostanza attenuante e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo».

Art. 11.

1. All'articolo 66 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi previsti dall'articolo 22 non opera la disposizione di cui al primo comma e si applica la pena di anni trenta di reclusione».

Art. 12.

1. All'articolo 67 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni di reclusione nei casi previsti dall'articolo 22».

Art. 13.

1. All'articolo 78, primo comma, del codice penale le parole da: «Nel caso di concorso di reati» fino a «né comunque eccedere:» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di concorso di reati, previsto dall'articolo 73, la pena da applicare è sino ad anni trenta di reclusione se per uno o più dei delitti concorrenti deve essere applicata la disposizione di cui all'articolo 22. Negli altri casi la pena da applicare non può essere su-

periore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:».

Art. 14.

1. All'articolo 176 del codice penale il terzo comma è abrogato.

Art. 15.

1. All'articolo 177, secondo comma, del codice penale le parole: «ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo,» sono soppresse.

Art. 16.

1. All'articolo 219, secondo comma, del codice penale le parole: «la pena dell'ergastolo, ovvero» sono soppresse.

Art. 17.

1. All'articolo 222, secondo comma, del codice penale le parole: «la legge stabilisce l'ergastolo,» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere applicata la disposizione di cui all'articolo 22,».

Art. 18.

1. All'articolo 224, secondo comma, del codice penale le parole: «o l'ergastolo, o» sono soppresse.

Art. 19.

1. Sono abrogati gli articoli 72, 73, secondo comma, 184 e 210, terzo comma, del codice penale.

Art. 20.

1. All'articolo 442 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo».

Art. 21

1. L'ergastolo irrogato prima della data di entrata in vigore della presente legge è sostituito con la reclusione di anni trenta.

Art. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

